

C.M.11 del 04/03/1982

Oggetto:

Costi di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione per il settore dell'autotrasporto per conto terzi Dm luglio g u N del

S ntes :

Si forniscono alcuni chiarimenti in merito alla deducibilit dei costi di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione sostenute da imprese operanti nel settore dell'autotrasporto per conto terzi. In particolare si fa riferimento agli artt e del DM luglio che come noto per il settore dell'autotrasporto hanno fissato criteri percentuali e temporali di deducibilit dei suddetti costi diversi da quelli fissati dall art del DPR

Testo:

L ultimo comma dell art del D P R settembre n disciplina come noto la deduzione dei costi di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione dei beni strumentali adottando un criterio nuovo e generale inteso ad eliminare le incertezze e le contestazioni sorte in passato circa la qualificazione dei costi di cui trattasi secondo la distinzione tra spese di manutenzione ordinaria e spese di carattere incrementativo rispettivamente ammesse nel precedente sistema interamente in deduzione nell'esercizio di competenza e in aumento del costo ammortizzabile dei beni

Nel vigente sistema infatti le spese di entrambi i tipi sono accomunate in un unico indistinto trattamento che prevede la deducibilit di esse nell'esercizio in cui sono sostenute fino a concorrenza del per cento del costo complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili risultanti all'inizio del periodo d'imposta e la deduzione dell'eccedenza in quote costanti nei cinque periodi d'imposta successivi

La rigida applicazione dei nuovi criteri di deduzione pur validi in via generale ha finito per dar luogo ad inconvenienti in alcuni specifici settori produttivi nei quali i costi in argomento presentandosi con caratteri di ricorrente frequenza esauriscono la loro utilit prima del compimento del ciclo di deducibilit fiscale con conseguenti divari anche notevoli tra il reddito d'esercizio rilevato con criteri di competenza economica e quello determinato ai fini tributari. E cio in dipendenza del fatto che la determinazione fiscale delle quote deducibili con riferimento ai valori d'inventario dei beni ammortizzabili resta negativamente condizionata essendo ancorata a valori storici sempre meno attuali dall'effetto combinato del logorio particolarmente intenso di alcuni beni strumentali e del costante aumento dei costi a causa dei diffusi processi inflattivi

Proprio per porre rimedio a tali inconvenienti l art del D P R dicembre n entrato in vigore il successivo dicembre ha consentito al Ministro delle Finanze di stabilire con apposito decreto e per specifici settori di attivit economica criteri e modalit diverse per la deduzione dei costi di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione

La ratio della norma quindi da rinvenire nel principio sancito dal legislatore delegante di avvicinare il pi possibile il reddito fiscale a quello economico in conformit al precetto contenuto nell art punto della legge di delega ottobre n cio risulta confermato dalla stessa portata della introdotta modifica legislativa che facoltizza il Ministro delle Finanze a stabilire modalit e criteri di deducibilit diversi per interi settori di attivit economica

Il Ministro delle Finanze avvalendosi di tale facolt ha previsto con decreto del luglio pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n del luglio medesimo per il settore dell'autotrasporto per conto terzi diversi criteri

percentuali e temporali di deducibilità dei costi di manutenzione riparazione ammodernamento e trasformazione dei mezzi di trasporto

Infatti con detto decreto all art primo comma viene elevato al 100 il limite dei costi deducibili nell esercizio del loro sostenimento mentre per la eventuale residua parte previsto l ammortamento in quote costanti nei tre esercizi successivi

ammortizzabili per i quali continua ad applicarsi la vecchia disciplina contenuta nella prima parte dell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 170/1998.

Ai fini della esatta individuazione dei costi oggetto della nuova disciplina l'art. 1 del decreto ministeriale in esame dispone che i costi stessi devono essere rilevati distintamente nelle scritture contabili delle imprese interessate e riportati in un apposito prospetto da allegarsi alla dichiarazione dei redditi.

A proposito di tale rilevazione contabile che dovr. trovare poi una sua sistematica rappresentazione nel prospetto si osserva che tali costi possono derivare da lavori fatti all'esterno dell'impresa ovvero da lavorazioni interne. Ciò stante mentre i costi sostenuti per i lavori fatti eseguire all'esterno non danno luogo a particolari problemi essendo essi esattamente determinabili in base alla relativa necessaria documentazione il costo delle manutenzioni, riparazioni, ammodernamento e trasformazioni effettuati all'interno dell'impresa invece va valutato nel rispetto delle disposizioni del Titolo V del D.P.R. n. 170/1998.

Pertanto ad esempio le materie prime usate dovranno essere computate al costo della mano d'opera secondo il costo effettivo della stessa ecc. Infine per quanto concerne la prescrizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 1 del D.P.R. n. 170/1998 settembre numero 170 da tener presente che i costi oggetto della disciplina introdotta con il decreto ministeriale in esame vanno annotati per la parte eccedente il nuovo limite del 10% nel registro dei beni ammortizzabili previsto dal citato art. 10 del D.P.R. n. 170/1998 distintamente dagli altri costi della specie non ammessi al nuovo regime di deduzione. Le imprese minori che non abbiano optato per il regime di contabilità ordinaria non essendo obbligate alla tenuta del registro dei beni ammortizzabili dovranno annotare i costi di cui trattasi distintamente nel registro degli acquisti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Le disposizioni contenute nel D.M. n. 170/1998 luglio 1998 pi. volte richiamato trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto stesso avvenuta il 19 luglio dello stesso anno.